



Comune di Pietra Ligure

RIVIERA DELLE PALME



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E DI AREE PRIVATE GRAVATE DA SERVITU' PUBBLICA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 26 novembre 1998

INDICE

PARTE I° - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

	Pag.
Art. 1 Oggetto del regolamento.	4
Art. 2 Durata delle occupazioni. Concessioni.	4
Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione.	5
Art. 4 Attivazione del procedimento amministrativo.	5
Art. 5 Istruttoria.	6
Art. 6 Conclusione del procedimento.	6
Art. 7 Rilascio della concessione.	6
Art. 8 Contenuto del provvedimento di concessione.	7
Art. 9 Principali obblighi del concessionario.	7
Art. 10 Condizioni delle concessioni.	7
Art. 11 Revoca e modifica della concessione. Rinuncia.	8
Art. 12 Decadenza dalla concessione.	8
Art. 13 Subentro nella concessione.	8
Art. 14 Rinnovo della concessione.	9
Art. 15 Anagrafe delle concessioni.	9
Art. 16 Occupazioni d'urgenza.	9
Art. 17 Occupazioni abusive.	9
Art. 18 Osservanza degli altri regolamenti comunali.	9

PARTE II° - OCCUPAZIONI PERMANENTI E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE

Art. 19 Occupazioni con dehor attrezzati, esposizione merce di vendita, panchine, vasi ornamentali.	10
Art. 20 Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con cavi, tralici e manufatti in genere.	10
Art. 21 Occupazioni con tende solari e pensiline.	10
Art. 22 Disciplina dei passi carrabili.	11
Art. 23 Occupazioni di aree destinate a parcheggio.	11
Art. 24 Occupazioni per impianti per la distribuzione dei carburanti.	11
Art. 25 Occupazioni di marciapiedi o banchine.	12
Art. 26 Divieto di realizzare tettoie o altre strutture aggettanti su suolo pubblico nel centro storico.	12

PARTE III° - OCCUPAZIONI TEMPORANEE E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE

Art. 27 Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo in genere	13
Art. 28 Occupazioni in aree di parcheggio.	13

Art. 29	Occupazioni in aree di mercato.	13
Art. 30	Occupazioni per spettacoli viaggianti.	13
Art. 31	Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.	14
Art. 32	Occupazioni stagionali con dehor attrezzati.	14
Art. 33	Occupazioni per sagre gastronomiche, feste, fiere e manifestazioni in genere.	14

**PARTE IV° - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/
AUTORIZZAZIONE**

Art. 34	Oggetto del canone.	15
Art. 35	Soggetti tenuti al pagamento del canone	15
Art. 36	Esenzioni.	15
Art. 37	Suddivisione del territorio comunale	16
Art. 38	Determinazione della misura di tariffa base per le occupazioni permanenti.....	16
Art. 39	Determinazione della misura di tariffa base per le occupazioni temporanee	17
Art. 40	Coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione	18
Art. 41	Criteri ordinari di determinazione del canone.....	19
Art. 42	Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.....	20
Art. 43	Modalità e termini per il pagamento del canone di concessione.....	20
Art. 44	Sanzioni.....	20
Art. 45	Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi.....	20
Art. 46	Funzionario responsabile.....	21
Art. 47	Disciplina transitoria	21
Art. 48	Entrata in vigore del presente regolamento	21

PARTE I°

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art.1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art.3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è contestuale all'adozione del regolamento;

2. Il presente regolamento disciplina:

a. il procedimento amministrativo relativo al rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative ad occupazioni realizzate su strade, corsi, piazze, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati, occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio comunque formatesi, occupazioni con passi carrabili e manufatti simili, occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburante, occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;

b. le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono, nonché i criteri per la determinazione del canone;

c. le agevolazioni speciali;

d. le modalità ed i termini per il pagamento del canone;

e. l'accertamento e le sanzioni;

f. la disciplina transitoria.

Art.2

Durata delle occupazioni. Concessioni.

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al patrimonio indisponibile sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e superiore a 10 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, risulta inferiore all'anno. Si dicono stagionali quelle particolari occupazioni temporanee con dehor attrezzati la cui durata, risultante dall'Atto di concessione, è di sei mesi non frazionabili (dal 1 aprile al 30 settembre).

4. Le suddette occupazioni sono soggette rispettivamente a concessione o autorizzazione e consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

5. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

6. Le occupazioni praticate nel cimitero sono soggette alle disposizioni contenute nello speciale Regolamento Comunale deliberato e reso esecutivo dall'autorità tutoria. Dette occupazioni sono sempre riservate all'esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale anche nel caso di appalto del servizio di riscossione del canone sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Art.3

**Procedimento per il rilascio
degli atti di Concessione.**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art.4

Attivazione del procedimento amministrativo.

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale individua e nomina il responsabile del procedimento e provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli artt.7 e 8 della L. 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui alla tabella B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta (indirizzo e dati catastali), nonché l'entità dell'occupazione (espressa in metri quadrati o metri lineari). Ove occorra la domanda dovrà essere corredata da elaborati grafici, cartografici e/o fotografici, il tutto secondo le istruzioni del competente ufficio comunale.
- d) la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

Art.5

Istruttoria.

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare

di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art.4, il responsabile formula all'interessato, entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici (Ufficio Tecnico, Ufficio di Polizia Urbana, Ufficio Tributi, Ufficio Commercio, ecc.). Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta ed, in mancanza, i medesimi si intendono acquisiti come favorevoli.

Art.6

Conclusione del procedimento.

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo ed emette il relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio tributi la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola alla concessione. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art.63, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art.7

Rilascio della concessione.

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Responsabile del Servizio, corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente della marca da bollo e del deposito cauzionale e, nel caso di occupazione temporanea non continuativa, del canone di concessione.

2. In presenza di occupazioni che debbono essere precedute da lavori che comporteranno la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o che possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, il responsabile del procedimento potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale stabilito di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di mesi quattro dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art.8

Contenuto del provvedimento di concessione.

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico le seguenti note:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'uso specifico per il quale l'area o lo spazio pubblico viene concessa;
- c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta (indirizzo, dati catastali, categoria di

zona, ecc.), nonché la misura esatta dell'occupazione (espressa in metri quadrati o metri lineari). Ove occorra il provvedimento di concessione dovrà essere corredato da elaborati grafici, cartografici e/o fotografici;

d) la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f) l'entità esatta del canone che dovrà essere corrisposto al Comune, nonché le modalità di pagamento.

g) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

2 Nei casi in cui sarà ritenuto necessario, il Responsabile del Servizio potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto in forma pubblica dal Segretario Comunale, soggetto a registrazione, le cui spese saranno a carico del titolare del provvedimento.

Art.9

Principali obblighi del titolare della concessione.

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. Il concessionario è obbligato a corrispondere al Comune il canone annuo di occupazione spazi ed aree pubbliche, così come determinato dall'Ufficio competente in base alla categoria di zona, alla tariffa ed al coefficiente di valutazione economica vigenti, secondo le modalità di pagamento riportate sull'atto di concessione.

Art.10

Condizioni delle concessioni.

1. L'atto di concessione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione medesima, dovendo egli procurarsi, a sua cura e sotto la sua responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, edilizie, di pubblica sicurezza, ecc...) e che a richiesta dovrà esibire. A tal uopo l'atto di concessione può essere subordinato alla preventiva dimostrazione, da parte dell'interessato, di essere in possesso delle evidenziate e prescritte licenze ed autorizzazioni.

2. In tutti i casi la concessione s'intende concordata:

a) fatti salvi e senza pregiudizi dei diritti di terzi;

b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;

c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni e prescrizioni, anche durante il corso della concessione medesima, nonché lo spostamento, le rimozioni di impianti e di strutture e ciò senza alcun obbligo di indennizzo.

Art.11

Revoca e modifica della concessione.

Rinuncia.

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione di suolo e/o soprassuolo pubblico o privato di uso pubblico qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione; le concessioni relative al sottosuolo pubblico non possono essere revocate se non per la dimostrata necessità di pubblico servizio.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione:

a. se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale per la cui restituzione restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art.7, mentre non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;

b. se l'occupazione permanente o stagionale è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia si nessun rimborso del canone eventualmente corrisposto è dovuto;

c. se l'occupazione temporanea il rimborso è limitato al solo periodo di mancata occupazione a partire dal primo giorno successivo la sua cessazione.

Art.12

Decadenza dalla concessione.

1. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:

a. violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (Abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);

b. violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione;

c. mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal relativo avviso di accertamento;

d. mancata occupazione del suolo entro 30 giorni dalla data dell'Atto di concessione;

e. abbandono del suolo, durante il periodo della concessione, per 10 giorni consecutivi.

Art.13

Subentro nella concessione.

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art.14

Rinnovo della concessione.

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno un mese prima della scadenza dell'occupazione. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli art.4, 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art.15

Anagrafe delle concessioni.

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art.16

Occupazioni d'urgenza.

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art.44 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art.17

Occupazioni abusive.

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto atto di concessione o scadute e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni vigenti, sia penali che civili, in aggiunta del pagamento del canone dovuto. Per la loro cessazione si procede a termini dell'art. 823 comma 2 del Codice Civile.

Art.18

Osservanza degli altri regolamenti comunali.

1. Durante il godimento della concessione saranno strettamente osservate le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali.

PARTE II°

**OCCUPAZIONI PERMANENTI E CRITERI PER LA
DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE**

Art.19

Occupazioni con dehor attrezzati, esposizione di merce di vendita, panchine, vasi ornamentali.

1. Le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche e/o private con servitù pubblica relative a dehor attrezzati, esposizioni merce di vendita, panchine e/o vasi ornamentali, poste in essere da privati sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla reale superficie espressa in metri quadrati.

2. L'occupazione del suolo dovrà avvenire esclusivamente nella posizione e con le attrezzature indicate nell'atto di concessione. Nel caso di dehor attrezzati e/o aree adibite all'esposizione merce di vendita asserviti ad una attività commerciale, questi dovranno insistere su porzione di spazio pubblico prospiciente le mura dell'attività commerciale medesima. Nel caso in cui si faccia richiesta di occupazione porzione di suolo pubblico antistante altre proprietà, la domanda potrà essere accolta fatto salvo il tacito assenso del proprietario dei muri in prospicenza ai quali insiste il suolo pubblico, fermo restando le prescrizioni di cui agli articoli precedenti.

Art.20

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con cavi, tralicci e manufatti in genere.

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture e/o impianti similari posti in essere da privati, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfetario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

2. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la misura di riferimento ai fini del canone è quella in metri lineari corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di concessione. Non sono computabili i sostegni al suolo.

Art.21

Occupazioni con tende solari e pensiline.

1. Le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche e/o private con servitù pubblica relative a tende solari e/o pensiline non fisse al suolo (cioè che permettono il libero transito dei pedoni) sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla reale superficie espressa in metri quadrati desumibile dalla proiezione delle summenzionate strutture al suolo.

2. Le tende solari e le pensiline debbono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di m 2,50 dal suolo, comunque non in contrasto con il Regolamento Edilizio vigente. La licenza per l'installazione di tende protese su spazi pubblici, oltre ad essere soggetta alle norme stabilite dal Regolamento di polizia urbana e di occupazione di suolo, è subordinata alla condizione che esse siano mobili (eccezione fatta per i casi speciali e riconosciuti dall'autorità comunale) e collocate in guisa tali da non nascondere le targhe stradali, i semafori, i numeri civici e non disturbare la circolazione pedonale su marciapiede.

Art.22

Disciplina dei passi carrabili.

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione,

quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura «convenzionale» di mq 6.

2. La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione (effettiva o convenzionale) e comunque risultante dall'art.44 comma 5 del D. Lgs. 507/93 dal quale risulta che la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.

3. Il Canone di concessione è dovuto per l'esistenza in sé e per sé del passo carrabile prescindendo dalla effettiva utilizzazione di esso, dall'intensità di tale utilizzazione, dall'esistenza di una concessione del suolo pubblico o dal fatto che il passo carrabile sia stato costruito esclusivamente dal Comune senza il consenso del proprietario del fabbricato o fondo di cui esso dà accesso sulla pubblica strada.

4. Ai sensi dell'art.44 comma 7 del D.Lgs. 507/93 il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale (a raso) ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

5. Nel caso in cui il passo carrabile sia stato costruito a spese di soggetti diversi dal Comune, per non pagare il relativo canone, gli interessati possono chiedere l'autorizzazione al Comune stesso della messa in pristino, a loro spese, dell'asse stradale o del marciapiede, con la soppressione del passo carrabile. Il Comune, fatti i debiti accertamenti ed in caso di accoglimento della domanda, provvederà alla cancellazione del contribuente a decorrere dall'anno successivo; in caso negativo la domanda sarà rigettata con formale e motivato provvedimento. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono in ogni caso a carico del richiedente.

6. Nel caso invece che a seguito di lavori comportanti modifiche dei luoghi, previo conseguimento degli atti esecutivi necessari, il Comune potrà in tutto o in parte modificare o abolire gli esistenti passi carrabili, provvedendo conseguentemente a rettificare le posizioni tributarie degli utenti interessati al provvedimento.

Art.23

Occupazioni di aree destinate a parcheggio.

1. L'occupazione permanente di aree vincolate a parcheggio dei residenti, non è consentito.

2. Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, istituite con atto deliberativo, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

Art.24

Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Art.25

Occupazioni di marciapiedi o banchine.

1. Le occupazioni di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, merce di vendita, piante od

altro non è mai consentita davanti ai negozi che non siano di pertinenza di chi la richiede, durante le ore in cui questi sono aperti. I marciapiedi o le banchine stradali possono essere occupati fino ad un massimo di metà della loro larghezza. Comunque sul marciapiede e sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno 2,00 m di larghezza.

Art.26

**Divieto di realizzare tettoie o altre strutture
aggettanti su suolo pubblico nel centro storico.**

1. Nell'ambito del centro storico è vietata la realizzazione e strutturazione di ogni tipo di tettoie aggettanti sul suolo pubblico in concessione. Sullo stesso suolo pubblico in concessione potrà essere consentita solamente l'installazione di tende le quali, tuttavia, dovranno essere infisse al muro dell'edificio prospiciente non potendosi, invece, fissare stabilmente al pavimento tramite montanti o colonne di sostegno.

2. Per le concessioni di suolo pubblico riguardanti spazi non aventi contiguità retrostante con costruzioni (ad esempio le piazze) è possibile installare tende sorrette da montanti o colonne mobili.

3. Sono inoltre consentiti tutti gli interventi sulle strutture esistenti mirati a perseguire l'adeguamento delle stesse alle suddette prescrizioni; sono altresì possibili interventi di carattere assolutamente limitato riguardanti la stretta riparazione o la stabilità delle medesime strutture.

PARTE III°

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE E CRITERI PER LA
DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE**

Art.27

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

1. Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti dall'art.20 del presente regolamento. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture e altro), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Art.28

Occupazioni in aree di parcheggio.

1. Nelle aree vincolate a parcheggio la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata (anche convenzionalmente) dal presente regolamento in mq 8,00, corrispondente al singolo posto - auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

2. Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui all'art.23 del presente regolamento. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Art.29

Occupazioni in aree di mercato.

1. Per i mercati settimanali, mensili o, comunque, ricorrenti, individuati con atto deliberativo, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

2. Sono attualmente considerate aree di mercato: Piazza XX Settembre, Viale della Repubblica, Piazza S.Rocco, via Matteotti, via Montaldo, piazza Martiri della Libertà, via Chiazzari, piazza Rosselli via Garibaldi e piazzale Einaudi.

3. Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, recante «Norme in materia di commercio su aree pubbliche», e relativo regolamento di esecuzione.

Art.30

Occupazioni per spettacoli viaggianti.

1. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Art.31

Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

2. Le succitate occupazione con impalcature e/o cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia, salvo deroghe concesse dall'Amministrazione in via del tutto eccezionale, dovranno cessare nei periodi di maggior interesse dal punto di vista turistico (Pasqua, mesi di luglio e agosto, festività Natalizie).

Art.32

Occupazioni stagionali con dehor attrezzati.

1. Le occupazioni con dehor attrezzati aventi una durata di sei mesi (dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno) si dicono occupazioni stagionali. Esse non possono essere frazionate. Per la determinazione del canone si terrà conto della superficie corrispondente allo sviluppo orizzontale delle strutture presenti e comunque risultante dall'atto di concessione. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

2. Valgono le disposizioni di cui all'art.19 comma 2 del presente regolamento.

Art.33

Occupazioni per sagre gastronomiche, feste, fiere e manifestazioni in genere.

1. Per occupazioni con sagre gastronomiche, feste, fiere e manifestazioni in genere su spazi ed aree pubbliche e/o private gravate da servitù pubblica, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali, fatte salve le disposizioni di cui all'art.35 del presente regolamento.

PARTE IV°

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art.34

Oggetto del canone.

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, insistenti su suolo comunale e/o patrimonio indisponibile (sono comunali, ai sensi dell'art.2, comma 7, del D.Legis. n. 285/1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati).

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento:

a. le occupazioni permanenti e temporanee realizzate negli spazi e nelle aree private gravate da servitù pubblica, individuate con Atto G.C. n. 776/97)¹ .

b. le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti,

Art.35

Soggetti tenuti al pagamento del canone.

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale. Il pagamento del canone e delle sanzioni (così come determinate dai successivi artt.41, 42 e 45) da parte dell'occupante abusivo non assolve quest'ultimo dall'obbligo di richiedere la concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le prescrizioni di cui all'art.4 del presente regolamento.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art.36

Esenzioni.

1. Il canone di concessione non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.

2. Il canone non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

a. occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e/o da Enti pubblici e privati di cui all'art.87 del T.U.I.R. che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art.16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

b. le occupazioni con passi carrabili a raso;

c. le occupazioni con tende a fronte di esercizi pubblici, con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

d. le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro, le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore

¹ Costituzione della servitù nei modi legge significa che la servitù è sorta per atto volontario giuridicamente rilevante, in via coattiva o per decorso del tempo (usucapione: passaggio indiscriminato, pacifico ed ininterrotto della collettività per 20 anni).

degli stessi da altri soggetti;

- e. le occupazioni occasionali non superiori alle tre ore;
- f. le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico;
- g. le occupazioni realizzate per finalità politiche, istituzionali, culturali, sportive, religiose o sociali purché senza scopo di lucro;
- h. le occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati a portatori di handicap ed ai mezzi della pubblica assistenza (es. Croce Rossa Italiana, A.S.L., ecc...).

3. Sono altresì esenti dal pagamento del canone di concessione le occupazioni permanenti e/o stagionali il cui importo risulta inferiore alle L. 34.000 e le occupazioni temporanee il cui importo risulta inferiore alle L. 20.000.

Art.37

Suddivisione del territorio comunale.

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in n.3 categorie, secondo l'elaborato cartografico, redatto dall'ufficio competente, allegato al presente regolamento.

Art.38

Determinazione della misura di tariffa base per le occupazioni permanenti.

1. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche ed aree private gravate da servitù pubblica, descritti nella parte II° artt.19, 21, 22 e 23 del presente regolamento, la misura di tariffa base annua per metro quadrato o metro lineare è di:

<i>Categoria</i>	<i>Tariffa</i>
1°	L. 34.000
2°	L. 30.000
3°	L. 24.000

2. Per le occupazioni permanenti di soprassuolo e sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art.46 del D. Lgs. 507/93, descritti nella parte II° art.20 del presente regolamento, la misura di tariffa base annua per chilometro lineare o frazione è di:

<i>Categoria</i>	<i>Tariffa</i>
1°	L. 250.000
2°	L. 210.000
3°	L. 175.000

3. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche e private gravate da servitù pubblica effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua, e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, descritti nella parte II° art.24 del presente regolamento, e per le occupazioni con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri, la misura di tariffa base annua per distributore è di:

<i>Categoria</i>	<i>Tariffa</i>
------------------	----------------

1°	L. 60.000
2°	L. 40.000
3°	L. 20.000

Art.39

**Determinazione della misura di tariffa base
per le occupazioni temporanee.**

1. Per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche e private gravate servitù pubblica, descritti nella parte III° artt.28, 29, 31 e 33 del presente regolamento, la misura di tariffa giornaliera per metro quadrato o metro lineare è di:

<i>Categoria</i>	<i>Tariffa</i>
1°	L. 320
2°	L. 290
3°	L. 240

2. Per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche e private gravate servitù pubblica poste relative a giochi, divertimenti posti in essere a spettacoli viaggianti, saltimbanchi e giostre, la misura di tariffa giornaliera per metro quadrato è di:

<i>Categoria</i>	<i>Tariffa</i>
1°	L. 400
2°	L. 360
3°	L. 300

3. Per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche e private gravate servitù pubblica con dehor attrezzati stagionali, descritti nella parte III° art.32 del presente regolamento, la misura di tariffa semestrale per metro quadrato è di:

<i>Categoria</i>	<i>Tariffa</i>
1°	L. 18.000
2°	L. 16.000
3°	L. 13.000

4. Per le occupazioni temporanee, del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'art.47 del D.Lgs. 507/93, descritti nella parte III° art.27 del presente regolamento, la tariffa base viene determinato, in misura forfetaria, in base all'entità ed alla durata dell'occupazione.

a. fino ad un Km e durata inferiore a 30 giorni:

<i>Categoria</i>	<i>Canone</i>
1°	L. 10.000
2°	L. 8.500

3°	L. 7.000
----	----------

b. oltre un Km e durata inferiore a 30 giorni:

<i>Categoria</i>	<i>Canone</i>
1°	L. 15.000
2°	L. 12.750
3°	L. 10.000

c. nel caso di durata superiore a 30 giorni le suddette tariffe basi sono soggette ad un aumento nei termini seguenti:

<i>Giorni</i>	<i>Canone</i>
Fino a 90 giorni	+ 30%
Tra i 90 e i 180 giorni	+ 50%
Oltre i 180 giorni	+ 100%

Art.40

Coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione (permanente e temporanea) è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di tariffa base corrispondente, fissata agli artt.38 e 39 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente per ogni singola tipologia di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,25 e superiore a 1,00.

3. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche e private gravate servitù pubblica, la misura del coefficiente di valutazione del beneficio economico per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni è la seguente:

<i>Tipologia dell'occupazione permanente</i>	<i>C.E.</i>
Dehor attrezzati, aree esposizione merce di vendita ed ogni altra occupazione reale generica, panchine, vasi ornamentali	1,00
Passi carrabili	0,50
Tende solari e pensiline	0,25
Occupazione di aree destinate a parcheggio	1,00
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con cavi, tralicci e manufatti in genere.	1,00
Impianti per la distribuzione dei carburanti	1,00

Per le occupazioni temporanea di spazi ed aree pubbliche e private gravate servitù pubblica, la misura del coefficiente di valutazione del beneficio economico per

le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni è la seguente:

<i>Tipologia dell'occupazione temporanea</i>	<i>C.E.</i>
--	-------------

Mercati settimanali ambulante e commercio in forma itinerante	1,00
Mercato degli agricoltori finalizzato alla vendita diretta del loro prodotto	0,50
Mercato degli artigiani finalizzato alla vendita diretta del loro prodotto	1,00
Spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi, giostre	1,00
Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia	0,60
Dehor attrezzati stagionali	1,00
Occupazione soprassuolo e sottosuolo in genere	1,00
Occupazioni in aree di parcheggio	1,00
Sagre gastronomiche, feste, manifestazioni	1,00

Art.41

Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le *occupazioni permanenti* è determinata come segue:
 - la tariffa base annua (TA) prevista per categoria di importanza per le occupazioni permanenti di cui all'art.36 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art.38;
 - l'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per l'entità dell'occupazione (numero dei metri quadrati o dei metri lineari);
 - il calcolo sarà quindi $(TA) \times (CE) \times MQ/ML$.
2. La misura complessiva del canone per le *occupazioni temporanee* è determinata come segue:
 - la tariffa base giornaliera (TG) prevista per le categorie di importanza di cui all'art.37 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art.38;
 - l'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per l'entità dell'occupazione (numero dei metri quadrati o dei metri lineari);
 - il calcolo sarà quindi $(TG) \times (CE) \times (MQ)$.
3. La misura complessiva del canone per le *occupazioni stagionali* è determinata come segue:
 - la tariffa base stagionale (TS) prevista per categoria di importanza per le occupazioni medesime di cui all'art.36 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art.38;
 - l'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per l'entità dell'occupazione (numero dei metri quadrati o dei metri lineari);
 - il calcolo sarà quindi $(TS) \times (CE) \times MQ$.
4. Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone viene calcolata in funzione dei trimestri o frazione di trimestri.
5. Gli importi così calcolati devono essere calcolati alle L. 1000 superiori.

Art.42

Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, in £ 1.250 ad utente.
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £ 1.000.000. La medesima misura di £ 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato, sulla base delle modalità di cui all'art.27, con riferimento alla misura di tariffa minima di L. 175.000 ridotta del 50%.

Art.43

Modalità e termini per il pagamento del canone di concessione.

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato entro 30 giorni dalla data del rilascio del relativo atto di concessione mediante versamento su conto corrente postale n. 13181177 intestato a Comune di Pietra Ligure - Servizio Tesoreria.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

3. Per importi superiori a € 500.000 il pagamento del canone dovuto può essere corrisposto in quattro rate di eguale importo, aventi scadenze stabilite dal summenzionato atto di concessione.

Art.44

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al ____% del canone.

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.

3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del ____ nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art.45

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di tre anni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante il Concessionario per la riscossione dei tributi di cui al D.P.R. 28.01.88, n. 43, con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.73, n. 602;

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art.46

Funzionario responsabile.

1. Al responsabile dell'Ufficio competente all'applicazione del canone sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone di occupazione spazi e aree pubbliche. Il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. È in facoltà del dirigente, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art.47

Disciplina transitoria.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art.48

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.1999.